

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2003**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISICCHIO, IANNIELLO, DELL'ANDRO, LOSPINOSO
SEVERINI, NUCCI***Presentata l'11 aprile 1973*

Provvedimenti di legge per la concessione della pensione indiretta ai superstiti di avvocati e procuratori esclusi dalla iscrizione alla Cassa nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta mira a far ottenere la pensione indiretta anche ai superstiti di avvocati e procuratori che non avevano potuto ottenere l'iscrizione alla Cassa nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, perché titolari di altra pensione.

Poiché con l'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, veniva rimosso tale impedimento, e quindi ammessa la cumulabilità delle pensioni, la proposta tende ad estendere

il beneficio eliminando una ingiusta disparità, anche ai superstiti di avvocati e procuratori che non potettero, per la esposta ragione (divieto di cumulo delle pensioni) e contro la loro stessa volontà, ottenere l'iscrizione alla Cassa.

Si rende opportuno, tuttavia, limitare il beneficio previsto dalla presente legge, ai superstiti di avvocati e procuratori che abbiano esercitato per almeno 15 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La pensione indiretta è accordata, previo versamento di almeno 5 annualità di contribuzione, ai superstiti di avvocati e procuratori esclusi a suo tempo dall'iscrizione alla Cassa nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, purché abbiano esercitato per almeno 15 anni l'attività forense e deceduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.